



aggiornamenti e notizie

La nota che segue si propone di riepilogare, in maniera organica, le dinamiche procedurali in materia di Cittadinanza Italiana anche a seguito di alcune significative **novità di carattere procedurale** in particolare, **in vigore dal 1° giugno u.s.**

La Cittadinanza in Italia

La **legge 5 febbraio 1992, n. 91** “*Nuove norme sulla cittadinanza*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992, disciplina la materia **dell’acquisto, del riconoscimento e della perdita della cittadinanza italiana**.

Dopo la sua pubblicazione, la legge 91 è stata modificata dalla **Legge 8 marzo 2006, n. 124** “*Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 73 del 28 marzo 2006, e dalla **Legge 15 luglio 2009, n. 94** “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 - Suppl. Ordinario n. 128.

Seguono quest’ultimo provvedimento, le comunicazioni del Ministero dell’Interno per fornire indicazioni circa l’applicazione delle modifiche. Più in particolare: le Circolari del 6 agosto 2009, del 3 settembre 2009 e del 7 ottobre 2009.

Per completezza, si elencano i precedenti interventi legislativi ed amministrativi, sempre in materia di applicazione delle disposizioni di legge sulla cittadinanza, ovvero: il Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362; la Circolare del Ministero dell’interno 22 maggio 2006; Circolare del Ministero dell’interno del 5 gennaio 2007 ; Circolare del Ministero dell’interno del 13 giugno 2007, n. 32 ; Circolare del Ministero dell’interno del 6 agosto 2009.

L’ordinamento giuridico italiano prevede che la cittadinanza italiana possa essere **concessa per naturalizzazione**, dimostrando requisiti specifici in seguito illustrati, ed ancora **riconosciuta per nascita**, ovvero **trasmessa per discendenza**, secondo il principio dello *iure sanguinis*, o ancora, seppure in via residuale, **acquisita per diritto di nascita sul territorio** secondo il principio dello *iure soli*, infine **concessa per matrimonio**.

Jus sanguinis e jus soli

Partiamo dal principio generale dello *jus sanguinis* e dalle sue diverse accezioni. **La cittadinanza per nascita viene riconosciuta al figlio/a di padre o di madre cittadini italiani.**

Si applica lo *jure soli* per **lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età**. In questo caso, diventerà cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni. A chi, invece, **è nato nel territorio italiano, ed entrambi i genitori sono ignoti o apolidi** (a meno che non venga provato in qualche modo il possesso di un’altra cittadinanza), o **sono noti, ma non possono trasmettere la propria cittadinanza**, secondo principi e disposizioni specifiche della legge dello Stato al quale questi appartengono,

si applica invece il principio residuale del riconoscimento della cittadinanza *jus soli*, senza dover attendere il soggiorno continuativo sul t.n. per 18 anni.

I minori

Ricordiamo che il **minore straniero riconosciuto tardivamente o dichiarato giudizialmente figlio da un cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana**. Una disposizione, questa, che consente di tutelare quanti, nati da un genitore italiano, non sono subito riconosciuti dallo stesso. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale, il primo evidentemente di natura volontaria, la seconda, avanzata da uno dei genitori perché l'altro non è consenziente, sono temporalmente successivi alla dichiarazione di nascita (prevista entro 48 ore dalla nascita), consentono al minore riconosciuto, ad esempio, da uno solo dei due genitori, di vedersi riconoscere anche dall'altro acquistando eventualmente anche la cittadinanza di questi se differente da quella del genitore che lo ha già riconosciuto.

Analogo principio si applica al **minore straniero adottato**, il quale **acquista la cittadinanza italiana** subito dopo la **sentenza che ne dispone l'adozione**. Solo la revoca dell'adozione "per fatto dell'adottato", implica la perdita della cittadinanza, a meno che non possa essergli riconosciuta un'altra cittadinanza. Negli altri casi la cittadinanza permane, tranne quando si verifica durante la maggiore età. In questo caso, l'ex adottato ha la possibilità, entro un anno dalla revoca, di rinunciare alla cittadinanza italiana.

Quando ad essere riconosciuto o dichiarato figlio è un maggiorenne, questi conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare di scegliere la cittadinanza determinata dalla filiazione, entro 1 anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero.

Un'ulteriore tutela viene estesa a quanti sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti seppure non ne possa essere dichiarata la paternità o la maternità. Di fatto, il riconoscimento del diritto al mantenimento è una prova della paternità o maternità.

Ricordiamo poi che la legge 91/92 tutela anche quanti siano **figli o ascendenti in linea retta di secondo grado di quanti sono stati cittadini per nascita**, (e non lo sono più o non lo erano), consentendo loro di divenire cittadino italiano nei seguenti casi:

- a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza

Il Matrimonio (Articolo 5 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può **acquistare la cittadinanza italiana** quando, **dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno 2 anni** nel t.n., oppure **dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero**.

Fino al momento dell'adozione del **decreto del Ministro dell'interno** non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio tantomeno la separazione personale dei coniugi. In caso contrario la cittadinanza non può essere acquistata.

I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

PER NATURALIZZAZIONE – RESIDENZA IN ITALIA (Art. 4, c.2 e art. 9 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)

La cittadinanza italiana può essere concessa con **decreto del Presidente della Repubblica**, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

- a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto già previsto e quindi la possibilità, se ne possiede i requisiti ovvero se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
- c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
- d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
- e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
- f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
- g) *Allo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (già citato in precedenza)*

L'iter della domanda

La presentazione della domanda è preceduta dal pagamento del contributo di 200 euro, introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94. L'organo predisposto a ricevere l'istanza è la Prefettura territoriale .

Le istanze presentate dopo l'8 agosto 2009, per le quali non sia stato ancora pagato il contributo, devono essere sanate effettuando il versamento e presentando la relativa ricevuta all'Ufficio Cittadinanza. Rispetto alla documentazione necessaria, viene elencata nella parte finale della presente nota ma si rinvia ugualmente al sito della Prefettura o del Ministero su cui reperire anche la modulistica per eventuali aggiornamenti.

I bollettini sono reperibili presso gli uffici postali dotati di Sportello Amico, o possono essere compilati come indicato dal facsimile presente all'interno del modulo di domanda.

Occorre effettuare un versamento di 200 € (mod. 451) sul C/C n. 809020 intestato a:

MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art. 1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94"

Per le domande presentate presso la **Prefettura di Roma** è stato introdotto, in via sperimentale, il **sistema di prenotazione on-line**. Per effettuare la prenotazione occorre collegarsi al sito www.prefettura.roma.it, nella sezione **Cittadinanza e seguire le indicazioni**.

Attualmente i tempi di attesa per la prenotazione dell'appuntamento per il deposito dell'istanza e della documentazione richiesta sono piuttosto lunghi (anche un anno dalla richiesta on line). Nel sito della prefettura si legge che tali ritardi sono addebitabili alla sperimentazione delle modalità di richiesta dell'appuntamento ma un lasso così lungo di tempo è indubbiamente difficile da giustificare.

Presso la Prefettura viene effettuato l'inserimento informatizzato della domanda e viene effettuata la scansione della documentazione. Allo stesso tempo si attivano le richieste telematiche dei pareri della Questura, del Ministero della Giustizia, del Ministero degli affari esteri (se residente all'estero) .

I dati vengono inseriti nel Sistema Informatico Cittadinanza denominato **SICITT** e viene quindi creato il "*fascicolo telematico*". Di conseguenza la domanda cartacea rimarrà in Prefettura, mentre i dati verranno

inoltrati in formato elettronico al **Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione**, Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze presso il Ministero dell'interno, dove verrà effettuata la valutazione della documentazione.

Novità dal 1° giugno: istruttoria della Prefettura

Con la **Direttiva del Ministro dell'interno 7 marzo 2012**, a partire dal **1° giugno 2012** la procedura cambia per quanto riguarda le istanze presentate per **Matrimonio con cittadino/a Italiano/a**.

Viene attribuita direttamente al Prefetto, e solo in questo caso, la competenza anche ad adottare i provvedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana.

La competenza passa al **Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione**, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, mentre il Ministro dell'Interno continuerà ad intervenire negando il riconoscimento, nel caso emergano ragioni inerenti alla sicurezza pubblica.

Domande presentate presso la Prefettura di Roma

Dal 18 giugno 2012 l'Area IV bis- Ufficio Cittadinanza, attualmente in piazza Tommaso De Cristoforis 3, verrà **trasferito presso la sede distaccata della Prefettura di Roma in Via Ostiense 131/L Scala B – 1° piano.**

L'accesso del pubblico resta consentito unicamente attraverso la prenotazione on line sul sito <http://www.utgroma.it/webprenota>.

La sede attuale, a partire dalla data indicata, verrà dismessa.

Consultazione on line dello stato della procedura di concessione

Il servizio, realizzato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è attivo sul sito www.interno.it nella sezione **Cittadinanza**, permette, a tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, di **consultare on line in tempo reale lo stato della propria pratica**.

Ecco come fare:

- dalla home-page di www.interno.it aprire la pagina "Cittadinanza";
- cliccare quindi sul link "Consulta la tua pratica";
- effettuare la registrazione indicando i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail;
- inserire il codice assegnato per avere accesso alle informazioni.

Il codice viene indicato dalla Prefettura nella comunicazione di avvio del procedimento inviata agli interessati (K10/K10C).

I tempi di attesa dell'esito del procedimento sono piuttosto lunghi ed a questo proposito è intervenuta la circolare del Ministero dell'Interno dell'11 maggio 2011. Secondo la Circolare, sono sempre più numerosi i ricorsi all'AG volti ad ottenere la condanna dell'Amministrazione per il mancato rispetto dei termini di chiusura dei procedimenti. Si legge nella circolare che l'Avvocatura di Stato che ha il compito di rappresentare in giudizio l'Amministrazione "ha ritenuto che il ritardo nell'adozione di una determinazione espressa da parte dell'Amministrazione, anche se giustificato dalla complessità degli accertamenti, non costituisce motivo sufficiente a sostenere un eventuale appello", ed è quindi motivo di sicura soccombenza in giudizio. Il richiamo è al rispetto dei termini ordinatori di 2 anni circa (730 giorni), che la recente giurisprudenza ha ritenuto costituire quel limite temporale oltre al quale, per quanto non si possa configurare l'accoglimento tacito dell'istanza, può essere messa in mora l'Amministrazione. I due anni da ordinatori diventano perentori nei procedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio. Decorso questo tempo quindi e sempre secondo una giurisprudenza costante, il richiedente diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all'acquisto della cittadinanza italiana, essendo inibito il rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 91/1992 ("L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa

quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.”).

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA AGLI STRANIERI CONIUGATI CON CITTADINI ITALIANI.

All'atto della presentazione dell'istanza devono essere presentati i seguenti documenti:

- Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, completo di firme e con marca da bollo da € 14.62
- Estratto dell'atto di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata.
- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata.
- Copia integrale dell'atto di matrimonio emessa in data recente.
- Certificato di cittadinanza italiana del coniuge.
- Certificato di stato in vita del coniuge.
- Certificato storico di residenza.
- Stato di famiglia.
- Atto integrale di nascita dei figli nati dal matrimonio.
- Fotocopia di un documento in corso di validità.
- Fotocopia del Permesso di Soggiorno o attestazione di soggiorno per comunitari.
- Ricevuta del versamento del contributo di 200 € (come da facsimile riportato all'interno del modulo di domanda)

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA AGLI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA

All'atto della presentazione dell'istanza devono essere presentati i seguenti documenti:

- Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, completo di firme e con marca da bollo da € 14.62
- Estratto dell'atto di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata.
- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata.
- Certificato storico di residenza.
- Stato di famiglia.
- Dichiarazioni dei Redditi relative ai 3 anni antecedenti la presentazione della domanda.
- Eventuale copia autenticata della dichiarazione di status di rifugiato
- Eventuale dichiarazione di discendenza da cittadino italiano
- Eventuale sentenza di adozione
- Fotocopia di un documento in corso di validità.
- Fotocopia del Permesso di Soggiorno o attestazione di soggiorno per comunitari.
- Ricevuta del versamento del contributo di 200 € (come da facsimile riportato all'interno del modulo di domanda)